

Bruxelles, 26 febbraio 2026  
(OR. en)

6798/26  
ADD 1

TELECOM 93  
ELARG 26  
COWEB 22  
MI 187  
COMPET 248  
CONSOM 58

#### NOTA DI TRASMISSIONE

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	25 febbraio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2026) 79 annex
Oggetto:	ALLEGATO della Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di singoli accordi relativi al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili tra l'Unione europea e, rispettivamente, la Repubblica di Albania, la Bosnia- Erzegovina, il Kosovo*, il Montenegro, la Repubblica di Macedonia del Nord e la Repubblica di Serbia

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 79 annex.

All.: COM(2026) 79 annex



Bruxelles, 25.2.2026  
COM(2026) 79 final

ANNEX

**ALLEGATO**

della

**Raccomandazione di decisione del Consiglio**

**che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di singoli accordi relativi al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili tra l'Unione europea e, rispettivamente, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo\*, il Montenegro, la Repubblica di Macedonia del Nord e la Repubblica di Serbia**

## ALLEGATO

### **A. NATURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI**

Le presenti direttive di negoziato sono intese a guidare la Commissione nei negoziati volti a concludere sei accordi bilaterali di roaming tra l'UE e, rispettivamente, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo\*, il Montenegro, la Repubblica di Macedonia del Nord e la Repubblica di Serbia ("partner balcanici") atti a inquadrare l'integrazione di tali paesi nella zona UE del roaming a tariffa nazionale.

Attualmente le relazioni dell'UE con i partner balcanici sono disciplinate dal rispettivo accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA), che sono incentrati sulla stabilizzazione nella regione e sulla preparazione all'eventuale adesione futura. Per ciascun partner balcanico l'ASA prevede il progressivo allineamento della normativa all'*acquis* dell'UE e la liberalizzazione degli scambi con l'Unione. In tale ambito rientrano il rafforzamento della cooperazione nel settore dei servizi di comunicazione elettronica e l'allineamento dei partner balcanici all'*acquis* dell'UE. Sebbene conservino tutta la loro rilevanza, gli obiettivi e impegni iscritti negli ASA devono essere integrati da un quadro giuridico che consenta di conseguire i più ampi obiettivi di liberalizzazione e d'integrare la Repubblica di Albania, la Bosnia- Erzegovina, il Kosovo, il Montenegro, la Repubblica di Macedonia del Nord e la Repubblica di Serbia nella zona UE del roaming a tariffa nazionale. Gli ASA nella forma attuale non prevedono un siffatto quadro.

In linea con il processo di adesione, con gli obiettivi del piano di crescita e con l'integrazione graduale nel mercato interno, l'Unione offre la possibilità di negoziare con ciascuno dei partner balcanici un accordo relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili. I raccomandati accordi settoriali bilaterali muoverebbero dai vigenti ASA conclusi con la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo, il Montenegro, la Repubblica di Macedonia del Nord e la Repubblica di Serbia e li integrerebbero.

L'offerta di concludere un accordo bilaterale sarà rivolta ai partner che dimostrano chiaramente la ferma volontà a procedere nel percorso di adesione e la realizzazione di progressi verso il rispetto delle necessarie condizioni. Il pieno rispetto dell'*acquis* dell'UE in materia di roaming è condizione preliminare poter accedere alla zona UE del roaming a tariffa nazionale.

Elementi essenziali degli accordi sono i principi democratici, i diritti umani e le libertà fondamentali, così come il rispetto dello Stato di diritto.

La Commissione rileva che la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e il rispetto dello Stato di diritto sono aspetti particolarmente importanti nel processo di allargamento.

### **B. CONTENUTO RACCOMANDATO DEGLI ACCORDI**

#### **Obiettivi e ambito di applicazione**

L'obiettivo degli accordi settoriali sarà evitare agli utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili che si spostano tra uno dei partner balcanici e l'UE di pagare un prezzo eccessivo per i

---

\* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

servizi di roaming. L'obiettivo sarà conseguito tramite l'apertura reciproca del mercato del roaming alle condizioni stabilite dalle norme dell'UE in materia.

Gli accordi inquadreranno l'apertura reciproca dei mercati delle parti nel settore del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili e ne stabiliranno le condizioni. L'apertura sarà in particolare essere subordinata all'attuazione integrale dell'*acquis* dell'UE in materia di roaming da parte dei partner balcanici, da confermarsi con l'esito positivo di una valutazione globale da parte dell'Unione, che sarà effettuata dalla Commissione. Una volta che uno dei partner balcanici avrà ottenuto la valutazione positiva, l'organo misto competente in virtù dell'accordo sarà abilitato a disporre l'apertura reciproca.

### **Allineamento normativo all'*acquis* dell'UE in materia di roaming**

Le disposizioni applicabili dell'*acquis* dell'UE in materia di roaming e i relativi adattamenti orizzontali o specifici saranno elencati in un allegato del rispettivo accordo. Gli accordi prevedranno la procedura da seguire per modificare l'elenco dell'*acquis* in materia di roaming applicabile e le norme relative all'integrazione e all'attuazione dei pertinenti atti dell'UE nuovi o modificati.

Ciascun accordo imporrà al rispettivo partner balcanico l'obbligo di adottare e attuare pienamente e integralmente l'*acquis* dell'UE in materia di roaming prima (ossia come condizione preliminare) dell'ampliamento della zona di roaming dell'UE e l'obbligo di mantenere l'allineamento dinamico con esso nella sua evoluzione futura a seguito della reciproca apertura del mercato. Gli accordi prevedranno i criteri e la procedura cui attenersi per la valutazione complessiva dello stato di attuazione dell'*acquis* dell'UE in materia di roaming prima che un organo misto previsto dall'accordo disponga infine l'apertura reciproca dei mercati del roaming.

Gli accordi prevedranno i criteri e la procedura applicabili al monitoraggio continuo e alla valutazione dell'attuazione dell'*acquis* dell'UE in materia di roaming e la possibilità di sospensione, da parte dell'Unione, dei benefici derivanti dagli accordi di roaming laddove uno dei partner balcanici non rispetti gli obblighi di allineamento normativo, stabilendo anche le relative condizioni e procedura applicabili.

### **Controllo dell'applicazione**

Gli accordi stabiliranno il quadro istituzionale e prevedranno garanzie sul modello dei trattati dell'Unione a tutela dell'autonomia e dell'interpretazione uniforme dell'*acquis* dell'UE in materia di roaming, così come dovrebbero provvedere a che l'Unione sia in grado di reagire efficacemente in caso di inosservanza. Dando prova di volontà e disponibilità a integrare nel rispettivo ordinamento giuridico i meccanismi fondamentali del diritto dell'Unione, i partner balcanici dimostreranno di essere preparati ad assumersi le responsabilità insite nell'adesione all'UE.

Ciascuno dei partner balcanici dovrà provvedere a che gli atti giuridici dell'UE indicati negli accordi producano gli stessi effetti giuridici che producono nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro in virtù dell'articolo 288 TFUE e della giurisprudenza della Corte di giustizia. Qualora un atto siffatto generi diritti e obblighi che le persone fisiche possono addurre dinanzi ai giudici nazionali degli Stati membri senza che nello Stato membro sia necessaria un'ulteriore attuazione, le sue disposizioni dovranno anche generare diritti e obblighi che le persone fisiche possono addurre dinanzi ai giudici nazionali di ciascuno dei partner dell'Unione senza che sia necessaria un'ulteriore attuazione. Delle questioni relative agli atti

dell'UE indicati negli accordi avrà competenza esclusiva la Corte di giustizia dell'Unione europea.

Gli accordi prevedranno un meccanismo affidabile, atto a garantire che gli atti giuridici che modificano l'*acquis* dell'UE in materia di roaming siano integrati in modo dinamico nell'accordo, così che in ogni momento viga un quadro giuridico comune. La Corte di giustizia dell'Unione europea sarà l'autorità apicale per interpretare gli accordi e per fornirne interpretazioni ai giudici nazionali dei partner balcanici che le richiedono. La Corte di giustizia dell'Unione europea avrà competenza esclusiva a controllare la legittimità delle decisioni adottate dalle istituzioni dell'UE in virtù dei diversi accordi.

### **Interpretazione**

Ai fini della loro attuazione e applicazione, gli accordi e l'*acquis* dell'UE in materia di roaming saranno interpretati in conformità delle sentenze e decisioni della Corte di giustizia.

Qualora dinanzi a un giudice nazionale di uno dei partner balcanici sorga una questione d'interpretazione relativa al rispettivo accordo o agli *atti nazionali* adottati in sua applicazione, nel merito identici alle corrispondenti norme del TFUE o agli atti adottati in applicazione del TFUE, il giudice nazionale avrà facoltà di chiedere alla Corte di giustizia di dirimere la questione. Se il diritto nazionale non ammette ricorso avverso le decisioni da esso pronunciate, il giudice nazionale dovrà deferire la questione alla Corte di giustizia.

### **Assetto istituzionale**

Fatto salvo il coinvolgimento della Commissione e della Corte di giustizia, l'amministrazione degli accordi raccomandati sarà per quanto possibile di competenza del comitato di stabilizzazione e di associazione istituito dal consiglio di stabilizzazione e di associazione dell'ASA, composto di rappresentanti dell'UE e del rispettivo partner balcanico.

### **Risoluzione delle controversie**

Gli accordi stabiliranno la procedura da seguire per la risoluzione delle controversie tra le parti in merito all'applicazione o all'interpretazione degli accordi. La Commissione avrà facoltà di avviare una procedura di infrazione sul modello dell'articolo 258 TFUE. I partner balcanici potranno dal canto loro adire la Corte di giustizia in caso di controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del rispettivo accordo. Un allegato di ciascun accordo stabilirà le modalità secondo le quali la Corte di giustizia si pronuncerà sulle controversie e sulle questioni di interpretazione sottoposte.

### **Garanzie**

Laddove uno dei partner balcanici non si conformi a una sentenza della Corte di giustizia, sarà conferito alla Commissione il potere di sospendere parti dell'accordo senza ulteriori formalità.

### **Rapporto con altri accordi**

Gli accordi raccomandati diventeranno parte integrante delle relazioni generali tra l'Unione e la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo, la Repubblica di Macedonia del Nord, il Montenegro e la Repubblica di Serbia stabilite nel rispettivo ASA, e dovrebbero

isciversi in un assetto istituzionale comune. Costituiranno accordi specifici attuativi di disposizioni commerciali degli ASA e, insieme al rispettivo accordo di libero scambio, andranno a comporre una zona di libero scambio conforme all'articolo V del GATS.

### **Denuncia degli accordi**

Gli accordi saranno conclusi per un periodo di tempo indeterminato. Stabiliranno parimenti le condizioni e le procedure in base alle quali l'Unione potrà sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione dell'accordo e la procedura e il preavviso applicabili alla sua denuncia.

La Commissione è destinataria della presente decisione.

*Per il Consiglio  
Il presidente*